



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 320 del 03/10/2016

Oggetto: DIVIETO DI FERMATA SULLE AREE A PARCHEGGIO ADIACENTI IL PALAZZETTO PAPA GIOVANNI PAOLO II DALLE ORE 8,00 DEL 5/10/2016 FINO ALLE ORE 8,00 DEL 7/10/2016 IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI EMMA

IL DIRIGENTE

Premesso

che la Soc. **"Elite Agency Group SRL"**, con sede in Sant'Omero (TE), Via Vivaldi n. 3, ha presentato istanza in data 03/10/2015, acquisita al protocollo del Settore Mobilità al n. 250, ai fini dell'emissione, da parte di questa Amministrazione, di apposita ordinanza sindacale in occasione del concerto dell'artista **EMMA** che si terrà nella giornata del **06 Ottobre 2016** presso il **Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II**;

Dato atto

che la manifestazione interesserà prevalentemente il Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II° sito in Via San Marco e, di conseguenza, i due parcheggi ad esso adiacenti (lato Via Aldo Moro e lato Via Tirino), dalle ore 08,00 del giorno 05 Ottobre 2016 fino alle ore 08,00 del giorno 07 Ottobre 2016;

Considerato

che tale evento, si presume, richiami una notevole affluenza di pubblico, si rende necessario disciplinare la sosta degli autoveicoli e la circolazione stradale nei luoghi indicati; che il presente provvedimento risulta indispensabile poiché da un lato bisogna salvaguardare la pubblica incolumità e, dall'altro, consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa,

ORDINA

- l'istituzione del **divieto di fermata** con rimozione forzata nei due parcheggi adiacenti il Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II° (lato nord - Via Aldo Moro e lato sud Via Tirino), sito in Via San Marco, per il periodo che va **dalle ore 08,00 del giorno 5 Ottobre 2016 fino alle ore 08,00 del giorno 7 Ottobre 2016**, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e/o di proprietà degli addetti ai lavori.

DISPONE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni per l'installazione di: gazebo, stand, bancarelle, palco, giostre ecc.
- Acquisizione di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento temporaneo occasionale (art. 80 T.U.L.P.S.)
- Rispetto della Legge 447/95 e s. m. i. sull'inquinamento acustico;
- Autorizzazione A.S.L. per somministrazioni alimenti e bevande;
- Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;
- Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194;
- Disponibilità sul luogo dove si svolgeranno i festeggiamenti e i lavori, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, della comunicazione al Comando di P. M. e copia del provvedimento stesso;

STABILISCE

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza della manifestazione di cui alla richiesta.

Lo stesso, con propri mezzi e personale, dovrà mettere in opera la prescritta segnaletica curandone la manutenzione, dovranno altresì adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, **lasciando, nello spazio ottenuto dal Servizio "Occupazione suolo Pubblico", un corridoio libero da qualsiasi ostacolo, di almeno tre metri per il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso, nonché per il trenino bus-navetta della GTM** per la sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n.495, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 03/10/2016

IL DIRIGENTE
Ing. Giuliano Rossi

